

rilevato che la proposizione della domanda di concordato preventivo con riserva risulta regolarmente approvata ex art. 161, quarto comma, e 152, secondo comma, lett. b) e terzo comma, L.F.;

rilevato che le future operazioni straordinarie dovranno essere autorizzate ex art. 161, settimo comma, L.F.;

rilevato che a seguito del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 è possibile nominare il commissario giudiziale, nomina senza dubbio necessaria nel presente caso;

ritenuto che non sia necessaria l' autorizzazione di questo Tribunale per la nomina di attestatore, *advisor* ed eventuali periti e che pertanto nessuna richiesta di autorizzazione dovrà essere avanzata in proposito;

ritenuto invece che il pagamento dei periti, di advisor ed attestatore, se fatto prima dell'omologa, deve essere autorizzato;

ritenuto di poter concedere un termine di sessanta giorni per il deposito del piano e della proposta ai sensi dell' art. 161, ult. comma, L.F. atteso che sono pendenti alcuni procedimenti per la dichiarazione di fallimento della società ricorrente debitrice;

rilevato che il termine di sessanta giorni **decorre dal deposito del ricorso** e che, prima di tale scadenza, potranno essere valutate eventuali istanze di proroga in presenza dei requisiti previsti dalla legge ai sensi dell' art. 161, ult. comma, L.F.

P.Q.M.

Dato atto che la domanda presentata dall'impresa:

LOFOTEN A.I.R. STOCKFISH Srl

soddisfa i requisiti indicati nell'art. 161, sesto comma, L.F..

Assegna alla società ricorrente termine di 60 giorni dal deposito della domanda per presentare la proposta, il piano e la documentazione richiesta dalla legge;

Nomina come commissario giudiziale il Dott. –Marco ABBONDANZA con studio in Genova;

Dispone come obblighi informativi il deposito ogni mese di una situazione finanziaria dell'impresa e di una informativa ove siano indicate le singole spese di importo superiore ad Euro 20.000,00; i crediti in prededuzione anche di importo inferiori sorti nonché l'evoluzione della preparazione del piano e della proposta.

Pone l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per il pagamento del compenso ad eventuali periti, *advisor* ed attestatore se effettuato prima dell'omologa.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Pubblico Ministero.

Si comunichi alla società ricorrente e ai creditori che hanno presentato istanza di fallimento.

Genova lì 30/12/2020

Il Presidente

Dott. Roberto Braccialini